

COMUNE DI CALUSO

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

VARIANTE PARZIALE N.14

ai sensi dell'art.17 c.5 L.R. 56/77 e s.m.i.

PROGETTO DEFINITIVO

Esame osservazioni

ESTENSORE: Studio Tecnico Associato TETRASTUDIO arch. Giovanni Piero Perucca via Monviso 5 – GROSSO (To) IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: arch. Tiziano Ronchetto Salvana

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Data: novembre 2020

num.	data	prot. n.	nominativo richiedente
1	07/10/2020	11991	Andrea Calabrese

oggetto dell'osservazione:

Si richiede di prendere in dovuta considerazione i 2 progetti presentati in Città metropolitana dalla Soc. entrambi relativi all'area ia2.51 (ex Edilias) interessata dalla variante parziale.

Tali progetti, presentati da 2 diversi proponenti, sono ritenuti significativi di ciò che potrebbe provocare per l'Ente, per la collettività, per l'ambiente e per la salute pubblica un generalizzato frazionamento delle attività industriali esistenti sul territorio.

L'osservazione illustra i contenuti e le criticità dei succitati progetti, anche con riferimento al parere ARPA Piemonte e conclude con la seguente affermazione:

L'insediamento tramite frazionamento di una area industriale (sorta e autorizzata in origine come unitaria), in singole attività produttive indipendenti e non unitarie, espone ad un incontrollato sviluppo su tutto il territorio comunale di numerose attività industriali potenzialmente impattanti sul territorio stesso, l'ambiente, la salute, la viabilità senza che sia richiesta ai proponenti nemmeno una verifica e una specifica pianificazione estesa alla intera area urbanistica esistente che tenga conto degli effetti cumulati delle singole attività e ne verifichi il rispetto degli standard urbanistici e delle ricadute ambientali.

L'osservazione conclude ritenendo inopportuna la modifica normativa proposta (eliminazione dei punti 2, 7 e 8 dell'art.... delle Norme di Attuazione del PRGC) e, in subordine, di prevedere che l'attuazione del frazionamento avvenga tramite S.U.E. con verifica degli impatti e degli effetti sui singoli lotti.

controdeduzioni: L'OSSERVAZIONE E' RESPINTA

La variante introduce la possibilità di frazionamento per gli impianti produttivi esistenti e confermati che le Norme Tecniche di Attuazione vigenti ammettono solo per la zona "ia6.1.1".

Come già puntualizzato nella relazione allegata alla variante la finalità di tale variante è quella di impedire, di fatto, il recupero di insediamenti che hanno cessato la propria attività e che potrebbero essere recuperati e riqualificati con l'insediamento di aziende di minore dimensione.

La modifica normativa non provoca, di per sé, criticità o impatti sull'ambiente, sulla salute pubblica, sul paesaggio o sulla viabilità che, ai sensi della normativa, devono essere oggetto di verifica in sede di presentazione del progetto, per tutta l'area frazionata.

Come specificato anche sulla relazione di verifica assoggettabilità a VAS: "La variante normativa non comporta alcun effetto sulle componenti ambientali in quanto introduce la possibilità di frazionare gli stabilimenti esistenti, ma non differenti interventi edilizi rispetto a quelli già ammessi dalle norme vigenti".

La possibilità di frazionare lo stabilimento è peraltro vincolata alla dimostrazione, per tutti gli ambiti oggetto di frazionamento, della presenza di idonei accessi e spazi di manovra nonché la dotazione di servizi e infrastrutture e che l'intervento proposto non alteri in alcun modo l'attuale condizione paesaggistica-ecologica esistente.

num.	data	prot. n.	nominativo richiedente
2	07/10/2020	12022	Città di Chivasso

oggetto dell'osservazione:

Con riferimento alla modifica dell'art.22 delle Norme Tecniche Attuative del PRGC vigente l'osservazione evidenzia che, la medesima modifica normativa, consentirà un frazionamento generalizzato su tutte le aree produttive e fa rilevare che i contenuti di una variante parziale non consentirebbero la modifica dell'impianto strutturale del PRGC vigente ritenendo quindi che tale modifica possa essere eventualmente praticata con una variante strutturale e non parziale.

controdeduzioni: L'OSSERVAZIONE E' RESPINTA

La variante parziale n.14 non viola i contenuti dell'art.17 c.5 p.to a) della L.R. 57/77 in quanto non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente.

Si richiamano al riguardo le indicazioni contenute nella Circolare P.G.R. 05-08-1998, n. 12/PET precisando che la variante non interessa tutte le zone produttive previste in 3 tipologie diverse, ma bensì soltanto gli impianti esistenti e confermati.

La coerenza della variante rispetto alle succitate disposizioni normative è stata comunque verificata da la Città Metropolitana di Torino, ai sensi dell'art.17 c.7 della L.R. 56/77.